

allegato 1
Porrà essere il 19-05-2023 al
1010 Mod. 3 con
di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1) È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*"), una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "*R.ES.I.S.T. Italia ODV - Rete di E-Sisters per lo Studio, Informazione, Sostegno e Tutela della salute femminile*", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Sacile e con *durata illimitata*.
- 2) L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
- 3) L'associazione opererà sia sul territorio nazionale, sia internazionale.
- 4) L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 1) L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soggetti coinvolti.
- 3) L'associazione può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione di Enti locali, regionali, nazionali e internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società, o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- 4) Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 comma 1 lettera da (a) a (z) del Codice del Terzo Settore):
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2. della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5) La finalità dell'Associazione è quella di poter diffondere in Italia la conoscenza della tutela dei diritti delle donne nei servizi di salute, in particolare la salute sessuale e riproduttiva. Accogliere e condividere il numero più grande possibile di testimonianze, dati statistici e contributi accademici in materia, aiutando a promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nonché favorire il miglioramento dei servizi, dell'assistenza sociosanitaria e della qualità di vita delle donne. In special modo a quelle che hanno subito violazione dei propri diritti, in relazione ai trattamenti sanitari ricevuti dallo Stato e da altre strutture private in territorio italiano: favorire altresì il diritto alle decisioni informate, alla non discriminazione, rispetto per l'uguaglianza e il contrasto a qualsiasi tipo di violenza subita nel contesto di salute sessuale e riproduttiva.

6) Le attività che si propone, divise per interessi specifici, sono le seguenti:

6. 1) ESSURE

- a) Realizzare un monitoraggio continuo delle donne impiantate/espianate in Italia con il metodo Essure;
- b) Continuo confronto con associazioni, professionisti e sistema sanitario italiano e di altri paesi per l'aggiornamento sugli sviluppi della questione Essure sia a livello nazionale sia internazionale;
- c) Creare una banca dati (in base al regolamento generale sulla protezione dei *dati* - RGPD) delle informazioni ricevute dalle associate e elaborarli in modo che possano servire come informazioni per studi e monitoraggio, creazione di vademecum e campagne informative. Seguire coloro che si iscrivono all'associazione nel loro percorso di cura, senza volersi sostituire al normale rapporto medico-paziente;
- d) Sollecitare il Ministero della Salute affinché sia effettuato, una mappatura rigorosa e completa di tutte quelle pazienti che sono state sottoposte ad impianto Essure e ad avviare una capillare attività di monitoraggio sugli interventi di impianto del dispositivo Essure ad oggi effettuati in Italia e degli eventuali effetti avversi manifestatisi;
- e) Avviare campagne informative rivolte alle pazienti sottoposte all'impianto di Essure sui possibili effetti avversi che esso può generare;
- f) Chiedere al Ministero della Salute e accompagnare la realizzazione di un protocollo di espianto del dispositivo Essure, affinché tale intervento possa avvenire in condizioni di massima sicurezza presso le strutture sanitarie pubbliche ove i dispositivi sono stati impiantati;
- g) Promuovere i contatti tra le donne e organizzare gruppi di solidarietà e auto aiuto per chi ha subito gli effetti e sintomi causati da Essure, spazi in cui potersi confrontare, permettendo loro ed ai propri famigliari, di ricevere supporto ed informazione immediate e competenti. L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori;
- h) Creare una rete di collaborazione e convenzioni con medici, scienziati, avvocati, associazioni consumatori, strutture sanitarie, enti pubblici e privati, organismi e istituzioni nazionali ed internazionali che possano incrementare iniziative aventi obiettivo per l'attuazione degli scopi statutari;

6.2) VIOLENZA DI GENERE & SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA

- a) Promuovere attività volte a contrastare la violenza di genere, avviare iniziative solidaristiche volte all'approfondimento e alla diffusione della conoscenza in materia di maltrattamenti e la violenza contro le donne, in particolare nei servizi di salute sessuale e riproduttiva;
- b) Garantire la tutela dei diritti delle donne e incentivare iniziative di creazione di politiche e di strategie nazionali per la salute riproduttiva delle stesse e la promozione di nuove leggi per la loro tutela. Avere precise informazioni ai trattamenti sanitari che ricevono durante i servizi di salute riproduttiva e combattere l'inosservanza dei diritti umani attribuibile allo Stato e ai sistemi sanitari nazionali;
- c) Promuovere l'indagine, la ricerca e lo studio sulle problematiche legate all'informazione della paziente;
- d) Creare procedure istituzionali per le denunce in caso di violazioni dei diritti che possano assicurare un approccio basato sui diritti umani e l'assunzione di responsabilità (accountability) all'interno delle strutture sanitarie;
- e) Promuovere attività volte a garantire l'uguaglianza di genere e la pari opportunità e favorire l'accesso al mercato di lavoro e dell'occupazione femminile, in specie di quelle in situazione di vulnerabilità fisica, economica e sociale;

6.3) BENESSERE E LA QUALITÀ DI VITA

- a) Ideazione, realizzazione e/o divulgazione di opportunità di benessere e salute psicofisica;
- b) Creazione di una rete di sostegno, con sportelli di ascolto e/o l'organizzazione di incontri tematici, informativi e esperienziale;
- c) Fornire le informazioni e coadiuvare gli assistiti sulle scelte e procedimenti legati alla salute femminile, la contraccezione e la salute riproduttiva;

6.5) DIFFUSIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

- a) Creare campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e istituzionali, sui temi che compongono l'obiettivo e attuazione riguardante gli scopi statutari;
- b) Realizzazione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino circa le campagne, manifestazioni e progetti promossi e realizzati;
- c) Promuovere campagne di crowdfunding, fundraising e altre iniziative volte all'ottenimento di fondi e donazioni;
- d) Partecipazione a convegni e manifestazioni nazionali e internazionali in linea con gli scopi istituzionali;
- e) Promuovere e organizzare corsi, incontri, convegni, manifestazioni, mostre volte alla sensibilizzazione e alla diffusione delle iniziative promosse in base agli scopi statutari;
- f) Attivazione e gestione di attività di scambi internazionali.

6.6) ALTRE

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano svolte secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nelle forme, condizioni e limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

- 1) Possono far parte dell'associazione in numero illimitato (in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge) tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, persone fisiche e enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e partecipare alle attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 2) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - Consenso in materia di protezione dei dati personali ("GDPR"), ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
 - Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 4) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
- 5) L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 6) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare la programmazione annuale e pluriennale delle attività dell'Associazione;
 - essere eventualmente rimborsati dalle spese, effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 2) Gli associati hanno l'*obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti all'Organo di Amministrazione;
- 3) L'esercizio dei diritti e obblighi sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.7, del presente Statuto.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

ORGANI

- 1) Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) Il Revisore Legale dei Conti;
- 2) Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

ASSEMBLEA

- 1) Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
- 2) Ciascun associato ha *un voto*.
- 3) Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 4) Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 5) La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 6) L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
- 8) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- 9) L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10) L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 11) Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati
- 12) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno"

ART. 8

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2) L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 3) Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza: "Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi".
- 4) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 5) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 6) L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ dei Consiglieri, e può riunirsi anche in videoconferenza.
- 7) L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

- 8) Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 9) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 10) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.
- 11) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) Eleggere il Presidente e nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti;
 - b) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - c) Redigere il bilancio di esercizio, e eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - d) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - e) Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative e curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - g) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati e deliberare eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) Decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 12) L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 - 13) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

14) Il Tesoriere collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

15) La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.8, c.3, del presente Statuto;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

16) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

17) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto¹ e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 9

PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
- 3) La carica di presidente dura quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato e per dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Inoltre la carica di Presidente può essere revocata dall'Organo di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 6) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.
- 7) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- 
- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e dell'Organo di Amministrazione.

ART.10

L'ORGANO DI CONTROLLO

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12

PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio dell'associazione – mobiliare e immobiliare - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;

- e) Proventi da attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi e entrate relative alle attività secondarie e in via accessorie, diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (cessioni, senza intermediari di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito e/o prodotti dagli assistiti e dai volontari e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a fine di sovvenzione e a carattere occasionale);
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

LIBRI

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- a) Libro degli associati;
 - b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- 2) L'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi di Controllo e di Revisione, qualora questi siano stati nominati.
- 3) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta.

ART. 17

VOLONTARI

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in favore della comunità e del bene comune.

- 2) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione (in base a quanto previsto dall'art. 17 Codice del Terzo Settore): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 3) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 5) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

LAVORATORI

- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari, di cui l'articolo 33 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19

CONVENZIONI

- 1) Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni attuative, in quanto compatibili.
-

